InformaClienti
NUMERO 04 DEL **30/04/2021**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI APRILE

IN PRIMO PIANO

DECRETO RIAPERTURE: NUOVE REGOLE PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Pubblicato, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021**, il **decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52** recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". Nei 14 articoli del decreto il Governo, prorogando lo stato d'emergenza fino al 31 luglio 2021 (e di conseguenza anche il lavoro agile come indicato nell'Allegato 2 al provvedimento), elenca le previsioni per le diverse attività in correlazione alla contestuale diffusione del virus sul territorio attraverso gli ormai noti colori (rosso, arancione, giallo, bianco) e, all'articolo 9, introduce per gli spostamenti tra Regioni le "certificazioni verdi Covid-19" con cui si potrà provare la vaccinazione, la guarigione dall'infezione o la negatività accertata da un test molecolare o antigenico rapido (con valenza 48 ore).

Il provvedimento ha aperto i confini delle Regioni a partire dal 26 aprile in zona bianca e gialla, mentre in zona rossa e arancione con certificazione verde, fissando anche alcune date intermedie dalle quali diminuiranno le limitazioni. Dal 26 aprile in zona gialla possibile svolgere qualsiasi attività sportiva all'aperto, dal 15 maggio apriranno le piscine all'aperto e dal 1° giugno le palestre. In modo simile, sempre in zona gialla, la progressione per le riaperture delle attività di ristorazione, per le quali il consumo al tavolo sarà possibile a pranzo e a cena ma solo all'aperto – con rispetto del coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente – tra il 26 aprile e il 31 maggio, mentre dal 1° giugno sarà consentito servire anche ai tavoli al chiuso. Ripartono anche le fiere (dal 15 giugno); convegni, congressi, centri termali e parchi acquatici (dal 1° luglio) oltre agli spettacoli (dal 26 aprile), con posti preassegnati e limitazioni sul numero di biglietti, ma solo qualora sia possibile assicurare il rispetto del distanziamento. Dal 26 aprile riprende anche la didattica in presenza per scuole e università, con differenziazioni per ordine e grado: tutti in aula fino alla scuola secondaria di secondo grado, per cui le percentuali di alunni in classe e in DAD varia a seconda del colore e delle possibilità concesse dall'organizzazione didattica.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DELEGA

È stata pubblicata, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021**, la **legge n. 46 del 1° aprile 2021**, contenente la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Con la denominazione "unico" si fa riferimento ad una misura che ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico. Questa nuova misura sarà "universale" in quanto spettante a tutte le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall'indicatore ISEE. Ma avrà probabilmente una componente fissa e verrà assicurato per ogni figlio minorenne e per ogni nascituro dal settimo mese di gravidanza.

L'assegno sarà, inoltre, compatibile con altre forme di sostegno, come per esempio il Reddito di Cittadinanza, e verrà riconosciuto sotto forma di credito d'imposta o erogazione diretta della somma dovuta. I decreti legislativi dovranno essere predisposti entro il 21 aprile 2022 (12 mesi dalla data di vigenza della Legge n. 46/2021) al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile.

- *Misure anti covid per chi arriva dall'India*
- *Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all'estero*
- *Covid: le regole fino al 30 aprile*
- *Finanziamenti agevolati per nuove cooperative*
- *Spostamenti, scuola, vaccini: le principali novità del D.L. n. 44/2021*

DEBUTTA IL FLUSSO UNIEMENS-CIG

Con la **circolare n. 62 del 14 aprile 2021** arrivano le istruzioni **Inps** che chiariscono nel dettaglio le modalità operative di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l'utilizzo del flusso "UniEmens-Cig", introdotto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41. Si chiude così il cerchio sulla proposta avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di utilizzare un nuovo canale nel quale far confluire tutti i dati per effettuare il pagamento diretto della cassa integrazione in sostituzione dell'invio del modello SR41. Tra i vantaggi dell'UniEmens-Cig sottolineati dall'Istituto la possibilità di inviare i flussi per il pagamento diretto senza dover attendere l'autorizzazione, ma semplicemente indicando il Ticket associato alla domanda, e di trasmettere un unico flusso i dati riferiti ai lavoratori di più aziende, "con evidente semplificazione degli oneri di compilazione e trasmissione a cura delle aziende medesime e degli intermediari". Si parte con la trasmissione dei dati relativi ai trattamenti decorrenti da aprile 2021 in poi e per un periodo transitorio di 6 mesi il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere se usare il modello SR41 o il flusso telematico UniEmens-Cig. "Di conseguenza - precisa l'Inps - tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio. A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all'accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso UniEmens-Cig". Inoltre, l'Istituto consente l'utilizzo sperimentale del nuovo flusso anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie. In caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica del

provvedimento di autorizzazione; decorsi questi termini, trova applicazione il regime decadenziale introdotto dal D.L. n. 34/2020 e il pagamento resta a suo carico.

- *Inps: tentativi di truffa tramite phishing*
- *Indennità Covid-19, chiarimenti alla circolare Inps n.65/21*
- *Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale*
- *Domanda congedi parentali Covid 2021 al via*
- *Distacco dei lavorati all'estero le regole per la Brexit*
- *Contratti di solidarietà con CIGS, istruzioni Inps*
- *Covid-19, tutele per lavoratori fragili e in quarantena*
- *CIGD agricoli Covid19, istruzioni aggiornate*
- *Prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi: retribuzione 2021*
- *Codici contratto flusso Uniemens. Aggiornamento maggio 2021*
- *"Bonus 2400 euro" DL Sostegni entro il 31 maggio*
- *Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero*
- *Inps: un comunicato che viola la legge*
- *Inps: disponibili attestazioni fiscali versamenti 2020*
- *Congedo Covid 2021: indicazioni per la fruizione*
- *Agricoltura: esonero contributivo Covid-19, prime indicazioni*
- *Esonero contributivo assunzioni giovani: prime istruzioni INPS*
- *Bonus baby-sitting: come fruirne?*
- *Bonus baby-sitting, al via le domande*
- *Riscatto ai fini pensionistici: chiarimenti sui metodi di calcolo*
- *Brexit e prestazioni previdenziali*
- *Sgravio assunzioni donne, nuovi chiarimenti Inps*
- *Aziende agricole: aliquote contributive per il 2021*

INTERDIZIONE LAVORATRICI MADRI, L'ORIENTAMENTO DELL'INL

Con la **nota n. 553 del 2 aprile 2021** l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** fornisce chiarimenti sull'interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto. Il provvedimento fa riferimento al divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, specificando come gli organi di vigilanza e gli Ispettorati del lavoro debbano autorizzare l'interdizione dal lavoro della lavoratrice laddove non sia possibile adibirla ad altre mansioni e quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla sua salute e a quella del bambino. L'Ispettorato ritiene che, anche qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel documento di valutazione dei rischi (DVR), l'adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice, con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell'amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l'impossibilità di adibizione ad altre mansioni. Nella nota, inoltre, ulteriori chiarimenti sul termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione *post partum* adottato nelle ipotesi di parto prematuro e nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto.

❖ *Sanzioni in caso di retribuzioni pagate in contanti e cumulo giuridico*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

REDDITO DI EMERGENZA: PROROGA DOMANDE AL 31.05.2021

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** proroga il termine di presentazione delle domande di accesso al Reddito di emergenza al 31 maggio 2021. Secondo quanto si legge nella **nota diffusa sul sito istituzionale il 28 aprile 2021**, per garantire in questa fase di crisi un maggiore accesso alla misura, di cui l'art. 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, consentiva la richiesta fino al 30 aprile 2021, il Dicastero ha differito il termine per l'invio delle istanze, rettificando in parte le istruzioni fornite dall'Inps con la circolare n.61/2021. Il REM, si ricorda, è riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali) e, inoltre, a coloro che tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 non percepiscono più la NASpI o la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 12, comma 2, D.L. 41/2021). In tale ipotesi, il destinatario del Reddito non è più il nucleo familiare nel suo complesso, bensì il singolo beneficiario.

❖ *Dimissioni telematiche: l'informativa sui dati personali*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI ANNO 2021

L'**Inail**, con la **circolare n. 13 del 27 aprile 2021**, pubblica le istruzioni sulla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie. La riduzione per il 2021 riguarda i settori e le gestioni per i quali il procedimento di revisione delle tariffe non è stato completato. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione, la tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

- *Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 luglio 2021*
- *Isi Agricoltura, gli elenchi cronologici definitivi*
- *Lavoratori operanti in paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2021*

Ministero dello Sviluppo Economico

AUTOIMPRENDITORIALITÀ, NUOVI INCENTIVI PER IMPRESE DI GIOVANI E DONNE

Finanziamenti agevolati a tasso zero destinati all'avvio di nuove imprese nel territorio nazionale da parte di giovani e donne: il nuovo incentivo per il sostegno dell'autoimprenditorialità di giovani e donne parte il 19 maggio 2021, con l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande a Invitalia attraverso la piattaforma dedicata. Il dettaglio di beneficiari, tempistiche e modalità d'accesso all'agevolazione è indicato dal **Ministero dello Sviluppo Economico** nella circolare **n. 8 aprile 2021 n. 117378** ed è rivolto a micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e con una compagine societaria composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti con età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne. L'accesso è previsto anche per chi intenda costituire una nuova impresa, in corso di costituzione.

PRONTI I CODICI TRIBUTO PER CONTRIBUTI FONDO PERDUTO D.L. SOSTEGNI

Con la **risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021**, l'**Agenzia delle Entrate**, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, ha istituito, con la risoluzione il codice tributo 6941. Con la stessa risoluzione, l'Agenzia ha istituito anche tre codici tributo ("8128", "8129" e "8130") per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello F24 ELIDE.

- *ISA: confermati i criteri di accesso al regime premiale del 2020*
- *Confermata la compatibilità tra contributo sisma e superbonus*
- *Impatriati, codici tributo per aderire alla proroga del regime agevolato*
- *ISA: via libera alle specifiche tecniche per l'acquisizione di ulteriori dati*
- *Registrazione delle scritture private sottoscritte con firma elettronica avanzata (FEA)*

INTERPELLO

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE SUSSIDI COVID-19

Il sussidio erogato dall'Ente previdenziale obbligatorio ai professionisti, titolari di pensione di invalidità e indiretta ai superstiti, in fase di erogazione non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF, in applicazione del decreto Ristori e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori. È quanto chiarito dall'**Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 272/2021** rispondendo al quesito avanzato da una cassa di previdenza professionale che aveva deliberato l'erogazione del beneficio in favore di quei professionisti esclusi dall'indennizzo Covid nazionale previsto dall'articolo 44 del D.L. n. 18/2020. L'indennizzo - si legge - è esentasse, così come previsto per il sussidio Covid nazionale, in quanto rientra nei benefici di cui all'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale per il Covid, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto. Il legislatore, dunque, ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati nei confronti dei soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché lavoratori autonomi, per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto per talune tipologie di aiuti economici.

- *Residente italiano con telelavoro in Uk. Tassazione*
- *Società francese con lavoratore in Italia*
- *Ravvedimento operoso per errata applicazione del meccanismo del reverse charge*
- *Trattamento di fine mandato e tassazione separata*
- *Limiti alla compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito*
- *L'indennizzo per ingiusta detenzione non va tassato*
- *Utilizzo del credito Iva: possibile modificarne le scelte*

- *Tassazione separata per indennità erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa nell'anno successivo*
- *Bonus "affitti" commercio al dettaglio: anche se sono svolte altre attività*
- *Credito d'imposta R&S, i chiarimenti dell'AE*
- *Bonus prima casa anche per acquisto di immobile da rivendere in sede di successione*
- *Trattamenti fiscali premi, i chiarimenti dall'AE*
- *Bonus presenza precluso per i lavoratori all'estero*
- *Agenzia delle Entrate: trattamento fiscale sussidi Covid-19*
- *Contributi erogati dalla Regione in favore di lavoratori parasubordinati e lavoratori autonomi e regime di esenzione*
- *IVA al 5% anche per servizi di sostegno all'apprendimento resi ai genitori dei minori*
- *Contributo a fondo perduto centri storici. No alle guide turistiche*
- *Ristori, sospensione versamenti per calo fatturato*
- *Forfetario, esclusi rapporti lavoro estero con soglia sopra 30 mila euro*
- *Bonus locazioni Il calo di fatturato guarda alla vita dell'azienda*
- *Superbonus 110% per cento ed Enti del Terzo Settore*
- *Associazione tra professionisti e invio telematico delle dichiarazioni. Chiarimenti*
- *Agevolazione terreni agricoli adibiti all'imboschimento anche per le persone fisiche*
- *Agevolazioni prima casa: chiarimenti sulla sospensione dei termini*
- *Registri e libri contabili informatici: imposta di bollo è telematica*
- *Rimborso mensa scolastica: non si applica il bollo*
- *Agevolazioni "prima casa" anche in caso di successione e donazione*

PRINCIPIO

DI DIRITTO

REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI: IL TERMINE DI CONFRONTO È L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLA SOCIETÀ ESTERA

L'**Agenzia delle entrate**, con il **principio di diritto n. 9 del 6 aprile 2021**, precisa che in tema di disciplina applicabile alle imprese estere controllate ai fini della verifica dei regimi fiscali di Stati o territori che si considerano privilegiati, in ragione delle condizioni previste dall'art. 167, comma 4, del TUIR, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi.

- *Banche nel Regno Unito, l'esenzione non è persa. Per il periodo transitorio Brexit*
- *Imprese estere controllate: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **marzo** che è pari a **103,30%.** Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di marzo 2021 è di **1,108138%**.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari